

# **Società Farmaceutica Foiano S.r.l.**

Piazza C.B. Cavour, 1 – Foiano della Chiana (AR)

## **REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

### **Articolo 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento per gli affidamenti, Forniture e Servizi (di seguito anche solo “Regolamento”) disciplina le modalità, i limiti e le procedure per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi da parte della Società Farmaceutica Foiano S.r.l. (di seguito anche solo “Società”).

### **Articolo 2 - Finalità e Principi**

Le disposizioni del Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’affidamento di lavori, forniture e servizi avvenga nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di affidamenti, ex D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., c.d. Codice dei Contratti Pubblici, (di seguito anche solo “Codice”), recentemente sostituito dal D.lgs 50/2016 (di seguito “Nuovo Codice per gli appalti”), la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e s.m.i. e rispettive norme di esecuzione ed attuazione.

Il Regolamento è ispirato, in particolare, ai principi di economicità, efficacia, efficienza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, imparzialità.

### **Articolo 3 - Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- gli appalti di lavori sono appalti aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I del Codice;
- i lavori di cui all'allegato I del Codice comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere;
- per opera si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica;
- gli appalti di forniture sono appalti diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;

- gli appalti di servizi sono appalti diversi dagli appalti di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del Codice;
- il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi;
- l'offerente è l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
- il candidato è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare ad una procedura negoziata;
- imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi;
- il profilo della Società è il sito informatico del Comune di Foiano della Chiana nella sezione Società Farmaceutica Foiano S.r.l. (<http://www.comune.foiano.ar.it/>), su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente Regolamento in relazione a quanto disposto dal Codice e dalla normativa vigente applicabile alle acquisizioni in economia;
- le procedure di affidamento e l'affidamento comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione o di idee, mediante appalto;
- le procedure negoziate sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

L'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture sotto soglia vengono effettuate ai sensi dell'art. 36 come 2 lett. a) e b) del d. lgs. 50/2016, ossia:

*a) per affidamenti di importo inferiore a 10.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

*b) per affidamenti di importo pari o superiore a 10.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.*

Il mercato elettronico è un luogo virtuale di acquisti di beni e servizi gestito attraverso una piattaforma informatica. In tale mercato, nel quale il processo è interamente elettronico, il fornitore mette a disposizione cataloghi di prodotti consultabili dagli acquirenti, con possibilità per i fornitori

di cambiare articoli, servizi e prezzi, il catalogo, in formato elettronico, elenca prodotti o servizi, descritti in forma omogenea, con l'indicazione di caratteristiche commerciali e tecniche.

#### **Articolo 4 - Ambito di applicazione per valore economico**

Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione di lavori per importi, al netto dell'IVA, inferiori a € 150.000,00 e di forniture e servizi per importi, al netto dell'IVA, inferiori ad € 209.000,00.

Tali soglie saranno oggetto di revisione periodica in conformità a quanto previsto dall'art. 248 del Codice.

Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o no, che eccede i limiti sopra specificati, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

#### **Articolo 5 - Tipologia di lavori, forniture e spese oggetto degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. 50/2016**

##### **a) LAVORI**

I lavori eseguibili ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. 50/2016, nel rispetto dei limiti di valore di cui all'art. 4, sono individuati dalla Società con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure concorsuali;
- manutenzione di opere o di impianti;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- lavori di completamento di opere o impianti, a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi siano necessità e urgenza di tale completamento. In caso di esecuzione in danno, il soggetto inadempiente è tenuto a rimborsare la Società delle maggiori spese sostenute rispetto a quelle fissate in contratto, oltre a subire l'incameramento della cauzione.

##### **b) FORNITURE E SERVIZI**

Gli affidamenti per le forniture e i servizi, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4, sono ammesse in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento della Società, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

In applicazione del principio di proporzionalità, l'adozione dei limiti di spesa e l'individuazione di fattispecie tipiche devono essere, difatti, proporzionate alle dimensioni ed alle risorse gestite dalla Società.

A titolo meramente esemplificativo, il ricorso alle procedure di spesa in economia può riguardare i seguenti beni e servizi:

- cancelleria;
- servizi finanziari, assicurativi, bancari, postali, legali, notarili;
- i servizi di consulenza professionale, studi, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche e non, nel rispetto comunque della normativa statale imperativa sull'affidamento di tali prestazioni;
- acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri veicoli, nonché l'acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;
- prodotti hardware e software e materiale di consumo informatico;
- acquisto e manutenzione di terminali, personal computers, stampanti ed altro hardware, dispositivi anti-intrusione, sistemi di videosorveglianza, , servizi di telefonia, servizi di connettività;
- acquisto di materiale igienico-sanitario, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere, prodotti farmaceutici;
- attrezzature, strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione;
- mobili attrezzature da ufficio
- libri e pubblicazioni;
- generi di monopolio e beni in regime di prezzi amministrati o sorvegliati;
- servizi di manutenzione di stampanti, fax, fotocopiatrici, personal computer, etc.;
- servizi di grafica;
- servizi di tipografia e stampa;
- servizi di ristorazione e catering;
- attività specialistiche nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la protezione dei dati personali;
- manifestazioni culturali, scientifiche;
- servizi di produzione audio-video;
- servizi di assicurazione o brokeraggio assicurativo;
- servizi di trasmissione, spedizione e consegna;
- agenzie di viaggio;
- servizi di autotrasporto e taxi;
- servizi per i corsi di formazione del personale.

Gli affidamenti di forniture e servizi sono altresì, consentiti, indipendentemente dall'oggetto del servizio o della fornitura, nelle seguenti ipotesi, salva la possibilità per la Società di predeterminarne delle altre:

Società Farmaceutica Foiano S.r.l.

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- prestazioni periodiche a seguito di scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

#### **Articolo 6 - Responsabile del Procedimento**

Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto la Società opera inderogabilmente e nel rispetto, tra le altre, delle prescrizioni contenute nelle proprie norme interne di organizzazione e funzionamento societario, attraverso un RUP nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d. lgs. 50/2016, limitatamente alle disposizioni ivi compatibili con le acquisizioni in economia.

Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento di forniture e servizi ed, in particolare, a titolo meramente esemplificativo:

- cura, in ciascuna fase di attuazione, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- segnala alla Società eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- fornisce alla Società i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza.

La Società individua gli eventuali altri compiti del RUP.

Il RUP deve:

- possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato;
- essere preferibilmente un dipendente di ruolo, salva l'accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, che renderà possibile la scelta del RUP tra i dipendenti in servizio.

## **Articolo 7 - Modalità di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture**

Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, disciplinate dal presente regolamento, possono essere effettuate ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. 50/2016:

- Amministrazione diretta.

Per lavori di importo pari o superiore a 10.000,00 (diecimila/00) inferiore a € 150.000,00 al netto dell'IVA, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata nel rispetto, tra gli altri, dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'elenco di operatori economici di cui all'art. 10 del presente Regolamento (di seguito anche solo "Elenco Fornitori").

Per lavori di importo inferiore ad € 10.000,00 (diecimila/00) è consentito l'affidamento diretto da parte del RUP nel rispetto dei seguenti limiti, con esclusione dei casi di urgenza legittimati dalla casistica del Codice dei Contratti:

- Per lavori superiori a 1.000,00 (mille/00) euro è necessario un confronto concorrenziale dei prezzi documentabile;
- Per lavori di importo superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) euro, è necessaria la richiesta formale di almeno 3 preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
- Per lavori superiori a 10.000,00 (diecimila/00) euro la richiesta formale di almeno 5 preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00).

Per servizi o forniture di importo pari o superiore ad € 10.000,00 e fino ad € 209.000,00 al netto dell'IVA, l'affidamento avviene nel rispetto, tra gli altri, dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'Elenco Fornitori.

Per servizi o forniture di importo inferiore ad € 10.000,00 (diecimila/00) è consentito l'affidamento diretto da parte del RUP nel rispetto dei seguenti limiti, con esclusione dei casi di urgenza legittimati dalla casistica del Codice dei Contratti:

- Per servizi e forniture superiori a 1.000,00 (mille/00) euro è necessario un confronto concorrenziale dei prezzi documentabile;
- Per servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) euro, è necessaria la richiesta formale di almeno 3 preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei in relazione alla tipologia di beni e servizi da acquistare;
- Per servizi e forniture superiori a 10.000,00 (diecimila/00) euro la richiesta formale di almeno 5 preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei in relazione alla tipologia di beni e servizi da acquistare.

I servizi e forniture acquisiti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 209.000,00.

In tutte le ipotesi in cui è consentito il ricorso all'affidamento diretto, si tratti di acquisire lavori, forniture e/o servizi, in presenza di più domande formali di assegnazione trovano, comunque, applicazione i principi di rotazione e parità di trattamento, sicché la Società dà corso al confronto di esse prima di procedere all'eventuale successiva trattativa diretta.

La procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture può essere condotta, in tutto o in parte, dalla Società avvalendosi di sistemi informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

Al fine di effettuare gli acquisti attraverso strumenti telematici, la Società può, inoltre, utilizzare il mercato elettronico che sarà realizzato dalla medesima Società ovvero quella della pubblica amministrazione nonché potrà fare ricorso alle convenzioni Consip.

### **Articolo 8 - Casi particolari**

Nel caso di specialità del bene/servizio/lavoro da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi d'urgenza, il RUP ovvero il tecnico all'uopo incaricato dovrà redigere un apposito verbale, nel quale dovranno essere, a seconda dei casi, specificate le caratteristiche del bene/servizio/lavoro riconducibili al concetto di privativa industriale ovvero i motivi dello stato di urgenza, le cause che hanno provocato tale situazione, nonché quanto necessario per rimuoverlo in conformità alle risultanze di apposita perizia estimativa ed, in ogni caso, il valore economico dell'impegno di spesa.

Il verbale e la perizia devono essere trasmessi alla Società, la quale concede l'autorizzazione per l'esecuzione/acquisizione dei lavori, forniture o servizi in economia e provvede alla copertura della spesa necessaria.

In caso di somma urgenza, id est quando non è consentito alcun indugio, il RUP ovvero il tecnico che per primo si reca sul posto, redige un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi, non imputabili alla Società, dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e quanto necessario per rimuoverlo

con annessa indicazione dell'impegno economico da sostenere e contemporaneamente può disporre, anche mediante affidamento diretto ad uno o più operatori economici, l'immediata esecuzione/acquisizione dei lavori/forniture/servizi, fermi i limiti di valore di cui all'art. 4 del regolamento o comunque nella misura indispensabile per rimuovere lo stato di pericolo/pregiudizio per la pubblica incolumità.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

In difetto di preventivo accordo la Società può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali/servizi sulla base dei prezzi determinati dal direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, ove previsto, ed approvati dal RUP, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

### **Articolo 9 – Provvedimenti di acquisizione, approvazione ed autorizzazione alla spesa**

Il ricorso all'affidamento di lavori, servizi e forniture è disposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del RUP, nel rispetto, tra l'altro, delle norme interne di funzionamento societario (c.d. determinazione a contrarre).

I pagamenti relativi agli affidamenti sono disposti nel termine indicato nel contratto, di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento, a decorrere dalla data della verifica della conformità della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Nei casi in cui è consentito l'affidamento diretto, il RUP assume apposita determinazione di spesa.

I fondi necessari per l'affidamento di lavori possono essere anticipati dalla Società con mandati intestati al RUP, con obbligo di rendiconto finale.

Nei casi di somma urgenza, il RUP o il tecnico che per primo si reca sul posto compilano entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Società, che provvedere alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione della Società, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il RUP presenta alla Società una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa; in nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di € 200.000,00 (duecentomila/00).

### **Articolo 10 - Scelta del contraente— Elenco fornitori**

L'affidatario di lavori, servizi e forniture deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

La verifica del possesso di tali requisiti può essere compiuta dalla Società in corso di procedura nel caso di consultazione, previa indagine di mercato, mentre va compiuta all'atto dell'iscrizione dell'operatore economico nell'Elenco fornitori, qualora si ricorra ad esso per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura.

L'Elenco Fornitori, sarà istituito entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del presente Regolamento e dotato di un proprio distinto regolamento (di seguito anche solo "Regolamento Elenco Fornitori").

### **Articolo 11 - Lettera di invito, offerta**

Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- oggetto del contratto da stipulare (caratteristiche tecniche, qualità e quantità del lavoro, bene o servizio, importo massimo previsto, con l'esclusione dell'IVA);
- modalità e termini di fornitura o di esecuzione del lavoro o servizio;
- eventuale divieto di subappalto, in tutto o in parte, dell'oggetto del contratto da stipulare, nel rispetto dei limiti di legge;
- modalità e termini di pagamento;
- eventuali garanzie richieste;
- clausole penali, determinate in conformità alle disposizioni del Codice e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione;
- clausole risolutive espresse con indicazione della facoltà della Società di provvedere all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali a spese dell'affidatario a seguito di risoluzione del contratto;
- termini e modalità di presentazione dell'offerta, nonché termine di validità della medesima dopo la scadenza del termine per la presentazione;
- criterio di aggiudicazione prescelto e ritenuto più adeguato in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, e, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa agli elementi di valutazione parimenti menzionati;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida ovvero l'eventuale clausola che preveda che l'affidamento possa avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;

- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- dichiarazione di accettazione integrale delle modalità di svolgimento della procedura e delle condizioni contrattuali;
- i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
- documenti da allegare all'offerta;
- qualsivoglia altra informazione utile e/o ritenuta utile dalla Società.

Ciascun operatore economico non può presentare più di un'offerta.

La fase di apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa richiesta e la verifica della stessa, nonché quella di apertura delle buste con le offerte economiche avvengono in seduta pubblica, così da assicurare a tutti i partecipanti la possibilità di assistere alle relative operazioni a tutela del corretto svolgimento della procedura. L'esame e la scelta dei preventivi, in base al criterio indicato nella lettera d'invito, vengono effettuati dal RUP, che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordine.

L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario per lavori di importo pari o superiore a 10.000,00 e inferiore a 150.000,00 al netto dell'IVA, e per forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 10.000,00 e inferiore a € 209.000,00 al netto dell'IVA, è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo della Società.

Nel contratto da stipulare con l'offerente / affidatario, c.d. atto di cottimo, sono indicati:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo e il diritto della Società di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del Codice;
- le garanzie a carico dell'esecutore;
- l'impegno dell'appaltatore di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, pena la nullità dei contratti eventualmente così rinnovati.

### **Articolo 12 – Verifiche**

I lavori, e le forniture di beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro 20 (venti) giorni dall'acquisizione.

Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore ad € 20.000,00 al netto dell'IVA.

Il collaudo è eseguito dal RUP o da impiegati nominati dal medesimo. Il collaudo non può essere effettuato da dipendenti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei lavori, beni e/o servizi.

### **Articolo 13 – Rinvio dinamico**

Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Articolo 14 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione del CdA di approvazione, previa sua pubblicazione sul profilo della Società.